

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Febbraio 2014

Area tributaria

Tassa annuale concessione governativa libri sociali

Il 17 marzo 2014 scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori. L'adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). Non sono tenute al pagamento le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione. L'ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari ad euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, mentre, è pari ad euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 supera euro 516.456,90.

San Marino non più in black list

E' stato recentemente pubblicato in G.U il decreto ministeriale del 12.2.2014 che dispone l'eliminazione di San Marino dalla lista dei c.d. Paesi black list. Ciò comporta che, per le operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list, ovvero non si dovranno più comunicare gli acquisti/cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, qualora il relativo importo sia superiore ad euro 500. L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha alcuna influenza sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell'IVA da parte del cedente sammarinese, il cui obbligo, pertanto, permane. L'esclusione di San Marino dalla lista dei Paesi black list ha effetto sulla prova della residenza da

parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti a San Marino. Per effetto di tale esclusione nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti a San Marino non grava più l'onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.

Parziale deducibilità dell'IMU

La legge di stabilità 2014 ha modificato il regime di deducibilità dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) dell'IMU, prevedendone una parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, in deroga alla previgente regola di indeducibilità. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo nella misura del 20% (30% per il 2013). Resta ferma, invece, l'indeducibilità ai fini IRAP.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di Stabilità 2014 ripropone le agevolazioni fiscali riguardanti la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti dalle persone fisiche posseduti alla data del 1° gennaio 2014. La rivalutazione prevede il versamento dell'imposta sostitutiva, che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2014 e la redazione di una perizia, che dovrà essere giurata entro il 30 giugno 2014 redatta e asseverata da professionisti abilitati. L'imposta sostitutiva si calcola applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Rivalutazione beni d'impresa

La Legge di Stabilità 2014 ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni in società controllate o collegate secondo la disciplina già contenuta nella legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modifiche. In questa occasione, i maggiori valori iscritti nel bilancio in corso al 31.12.2012 sono fiscalmente riconosciuti a partire dal 2016 ai fini delle quote di ammortamento e dal 2017 ai fini della determinazione delle plusvalenze in occasione di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Gli effetti fiscali sono subordinati al versamento in tre rate annuali di pari importo senza interessi, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap la cui aliquota è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Leasing finanziari

Dal 1° gennaio è consentito dedurre i canoni di leasing su beni mobili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, mentre per i beni immobili i canoni di leasing potranno essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni.

Deducibilità delle perdite su crediti

A partire dai bilanci 2013, sarà possibile dare rilevanza fiscale alle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali. A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

In precedenza solo i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali potevano dedurre la perdita su crediti derivante da eventi estintivi.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Modello EAS degli enti associativi

Le quote ed i contributi associativi, nonché i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria non sono imponibili. Per usufruire di tale regime agevolato, però, le associazioni e gli enti sono tenuti a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e gli elementi che potrebbero rilevare ai fini fiscali, mediante un apposito modello. Anche per l'anno 2014, alcuni enti sono tenuti entro il prossimo 31.3.2014 a presentare all'Agenzia delle Entrate il modello EAS: si tratta, in particolare, di quegli enti che devono comunicare una modifica, nel corso del 2013, rispetto alla situazione precedentemente dichiarata. La presentazione del modello deve avvenire con modalità telematiche o attraverso intermediari abilitati a Entratel.

Indici dei prezzi al consumo

Nel mese di gennaio 2014, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività NIC, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, e dello 0,7% nei confronti del mese di gennaio 2013. Per quanto riguarda l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (al netto dei tabacchi), lo stesso indice aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% rispetto a gennaio 2013.

Bonus ristrutturazione per le imprese

Sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetta una detrazione dall'Irpef del 50% delle spese affrontate. L'agevolazione consiste, quindi, nella possibilità di ridurre l'Irpef lorda, da pagare, del 50% delle spese sostenute, nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare. Tra i contribuenti che possono beneficiare della detrazione fiscale del 50% in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, rientrano anche gli imprenditori individuali e i soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice, ma solo con riferimento a immobili diversi da quelli strumentali e merce (cioè dai beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa). Deve, infatti, trattarsi di un bene patrimoniale che, ai sensi dell'art. 90, TUIR, concorre a formare il reddito d'impresa secondo le regole dei redditi fondiari.

Area lavoro

Rimborsi da 730

I rimborsi derivanti dai modelli 730 diventano più complicati. Infatti, è stato introdotto un sistema di controlli preventivi dei modelli 730, nelle ipotesi in cui le dichiarazioni presentino un rilevante saldo a credito per il contribuente, con lo scopo di evitare indebiti rimborsi Irpef sia da parte del sostituto d'imposta, sia da parte dell'agenzia delle Entrate. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014 – l'amministrazione finanziaria, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione del 730, ovvero, se successiva, dalla sua data di trasmissione, effettua controlli preventivi sull'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, nell'ipotesi in cui scaturisca un rimborso complessivamente superiore a euro 4.000, anche se determinato da precedenti dichiarazioni.

Se al termine della verifica preventiva il credito risulta dovuto, sarà cura delle Entrate erogare il rimborso al contribuente che ne ha diritto.

La disposizione descritta non riguarda soltanto i lavoratori interessati dal 730, ma anche i datori di lavoro nella loro veste di sostituti d'imposta.

I lavoratori e i sostituti d'imposta devono quindi prestare particolare attenzione nel richiedere e nell'attribuire le detrazioni per carichi di famiglia.

Il contribuente, per evitare di dover restituire all'erario importi non spettanti, deve tener conto – ad esempio – che la detrazione per il coniuge spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato e che sia “a carico”; stesso discorso riguarda i figli a carico. Inoltre, la detrazione può essere ripartita nella misura del 50% fra i genitori oppure, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo con ammontare più elevato, non essendo più ammessa una diversa divisione.

Autonomi. Aliquote contributive 2014

Le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS, per l'anno 2014, sono state fissate nel seguente modo:

Soggetti	Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27 % + 0,72%*
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%**
<hr/>	
Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28% + 0,72%*
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%**

(*) Rimane confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16, della L. n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

(**) Dal 1° gennaio 2014 l'aliquota è passata dal 20% al 22%.

Area finanza agevolata

Rinviamo alle circolari pubblicate sul nostro sito internet per approfondimenti in merito agli strumenti resi disponibili nel mese di febbraio.

- Sabatini-bis
- Reti di imprese operanti nel settore del turismo
- Voucher giovani talenti
- Fondi bei per pmi, mid-cap, start up e occupazione giovanile

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO